

Paolo Saraceno

***Versamento dell'IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. "IVA per cassa")***

L'art. 32-*bis* del Decreto Legge 22.6.2012 n. 83, convertito nella Legge 7.8.2012 n. 134, ha previsto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, un nuovo regime riguardante la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. "IVA per cassa" o "*cash accounting*").

La liquidazione dell'IVA per cassa è applicabile ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, invece di 200 euro come nel precedente regime (art. 7, D.L. n. 185/2008).

La principale caratteristica consiste nella possibilità di versare l'IVA solo quando la fattura viene incassata, anziché, al momento dell'emissione. L'obiettivo è di superare, con riguardo ai soggetti economici di minori dimensioni, in un periodo di crisi di liquidità, la conseguenza di dover anticipare all'Erario somme di cui si avrà la disponibilità in un momento successivo.

Gli effetti dell'opzione sono due: l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali e il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Si evidenzia, inoltre, che a differenza dell'attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è vincolato al pagamento del corrispettivo, ma

sorge in ogni caso al momento dell'effettuazione dell'operazione, a meno che il cessionario o committente abbia, a sua volta, esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa.

L'opzione per l'applicazione del regime dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, ma deve essere successivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate, mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è esercitata, da presentare nell'anno successivo, quindi per il 2013 nella prossima dichiarazione IVA.

L'opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore (salve le previste esclusioni).

A seguito dell'opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente annotazione: *“operazione effettuata ai sensi della normativa “IVA per cassa”, ex art. 32-bis del DL 83/2012”* che non rappresenta più un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura.

L'opzione per l'IVA per cassa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata, ovvero in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività e vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno un triennio, salva l'ipotesi di cessazione del regime a seguito del superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d'affari.

Decorso il triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché non venga revocata. Numerose sono le operazioni escluse dall'IVA per cassa, in particolare, l'esigibilità differita non si applica nei confronti dei privati consumatori; i soggetti IVA che già utilizzano regimi speciali non possono usufruire di questa normativa (ad esempio, i produttori agricoli, le attività di agriturismo e attività agricole connesse, il commercio di sali e tabacchi, il settore editoriale, i servizi di telefonia, agenzie di viaggio e turismo, rivenditori di beni usati, antiquariato o da collezione, giochi ed altre attività simili); le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*); le operazioni intracomunitarie e le operazioni di cui agli art. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/92.